

# Evoluzione della legislazione delle acque minerali\*

\*(aggiornato con le novità legislative emanate sino al 31/12/2003)

PIERGIUSEPPE CALÀ

Direzione Generale del Diritto alla salute e politiche di solidarietà - Regione Toscana

**Riassunto** - È illustrata l'evoluzione storica e giuridica dei principali riferimenti normativi comunitari, nazionali e regionali, che regolano il settore delle acque minerali naturali in Italia. La presentazione è organizzata illustrando l'evoluzione della regolamentazione di specifici argomenti (autorizzazioni, etichette, limiti, ecc.) seguendo un criterio cronologico e mettendo in evidenza le competenze specifiche delle varie Autorità. La trattazione prende in esame anche il confronto e la compenetrazione tra la legislazione orizzontale del settore alimentare e la legislazione verticale della materia.

## Evolution of natural mineral water legislation

**Summary** - It illustrates the historical and legal evolution of communitarian, national and regional normative references about natural mineral waters in Italy; it shows in chronological order the evolution of the regulation on specific subjects (authorizations, labels, limits, etc.) pointing out the specific competences of the different Authorities. It considers also the comparison and the penetration between the horizontal legislation on alimentary field and the vertical legislation on natural mineral waters.

**Parole chiave:** acque minerali naturali, legislazione

## INTRODUZIONE

Illustrare la normativa relativa ad uno specifico settore è un compito difficile a causa, di solito, dei numerosi provvedimenti emanati, delle correlazioni esistenti fra di essi e per la particolarità del linguaggio giuridico. Molto spesso le lezioni normative sono condotte utilizzando un rigido esame cronologico di tutti gli atti vigenti. Tale impostazione può essere percepita come monotona e tediosa. Per tale motivo abbiamo preferito organizzare la presentazione della normativa di settore delle acque minerali naturali individuando specifici argomenti, che riteniamo più importanti per la materia, e, all'interno di essi, esaminare l'evoluzione cronologica dei provvedimenti.

## SOMMARIO

Gli argomenti selezionati sono i seguenti:

1. Evoluzione delle norme costituzionali
2. La definizione normativa di acqua minerale
3. L'autorizzazione alla vendita (all'utilizzazione)
4. Le etichette
5. I limiti e le analisi
6. Compenetrazione con norme orizzontali del settore alimentare

### 1. Evoluzione delle norme costituzionali

Il riferimento alla Costituzione è fondamentale, sia perché essa rappresenta la fonte primaria del diritto, sia

perché le modifiche costituzionali apportate dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, (confermata con il referendum del 2001), hanno modificato il Titolo V della Costituzione, che riporta disposizione in materia di acqua minerali e termali.

Il vecchio testo dell'art. 117 disponeva che:

*La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:*

... [omissis] ...

- acque minerali e termali;

- cave e torbiere;

... [omissis] ...

*Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.*

Il nuovo testo dell'art. 117 in vigore elenca le materie in cui lo Stato ha potestà legislativa esclusiva, e le materie per le quali esiste potestà legislativa concorrente con le Regioni. Le materie oggetto di legislazione concorrente sono quelle per le quali la potestà legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Si dispone inoltre che "spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".

Le acque minerali e termali non sono citate esplicitamente né nella legislazione esclusiva né in quella concorrente. Alcuni Autori ritengono, quindi, che per tale materia la potestà legislativa sia solo regionale, altri la ritengono invece rientrante nella legislazione concorrente considerandola compresa negli argomenti di "tutela della salute" o "alimentazione" appartenenti, appunto, alla legislazione concorrente. Di fatto la ripartizione dettagliata delle materie di competenza fra Stato e Regioni, successivo alla riforma del Titolo V, non è stata ancora definita e, pertanto, si mantiene una condizione di incertezza, anche se sembra prevalere l'ipotesi dell'appartenenza della materia alla legislazione concorrente, comprendendola nel settore della tutela della salute.

Si dispone anche che: "La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia".

Le Regioni hanno sicuramente, quindi, la potestà regolamentare per le acque minerali e termali.

Interessanti anche altre disposizioni dell'art. 117:

*"Le Regioni e le Province autonome ...[omissis]..., nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, ...[omissis]..."*

*Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi*

dello Stato”.

Le disposizioni sopra enunciate permettano alle Regioni di recepire, ad esempio, le direttive comunitarie emanate per le materie di loro competenza.

Altro aspetto della riforma del Titolo V è il trasferimento delle competenze agli enti locali (art. 118): “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”.

Secondo questo principio molte Regioni hanno già cominciato a trasferire e delegare le competenze sulle acque minerali e termali alle Province, soprattutto per gli aspetti minerari (vedi argomento successivo “L’autorizzazione alla vendita”).

## 2. La definizione normativa di acqua minerale

La prima definizione è indicata agli artt. 1 e 2 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 “Regolamento per l’esecuzione del Capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947 contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini”:

1. Agli effetti della legge 16 luglio 1916, n. 947, sono considerate acque minerali quelle che vengono adoperate per le loro proprietà terapeutiche od igieniche speciali, sia per la bibita sia per altri usi curativi.

Non si considerano acque minerali:

le ordinarie acque potabili, comunque messe in commercio, le acque gassate e le acque di seltz, costituite da acqua potabile trattata con anidride carbonica; le acque preparate estemporaneamente, per ricetta medica; i fanghi.

2. Si considera acqua minerale naturale quella che viene offerta all’uso così come scaturisce dalla sorgente. ... [omissis]....

Per avere una definizione più aggiornata bisogna aspettare i nuovi concetti introdotti dalla direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. È necessario attendere altri 12 anni affinché tali concetti siano recepiti nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 “Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali”. Le iniziali disposizioni del decreto, successivamente modificate da altri provvedimenti, erano:

1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e proprietà favorevoli alla salute.

2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti e per i loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.

3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano:

- a) geologico ed idrogeologico;
- b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
- c) microbiologico;

farmacologico, clinico e fisiologico.

4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell’ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

Il D. Lgs 105/92 è stato modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 “Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al D.Lgs. 25 gennaio 1992, n° 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE” e dalla legge 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001. Le modifiche intervengono anche sulla definizione di acqua minerale tenendo conto della sentenza 17 luglio 1997, procedimento C-17/96, della Prima Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità europee. La sentenza dispone che uno Stato membro non possa esigere che un’acqua abbia proprietà salutari per poterla riconoscere come acqua minerale. Ciò significa che possono coesistere un’acqua minerale ed una di sorgente entrambe prive di proprietà salutari, e con la sola differenza della valutazione dei parametri chimici (D.M. 542/92 “Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali”, per le acque minerali e D. Lgs 31/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”, per le acque di sorgente).

Si riporta la vigente definizione di acqua minerale, con evidenziate le modifiche apportate dal D.Lgs 339/99:

1. Sono considerate acque minerali naturali le acque che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari e, EVENTUALMENTE, proprietà favorevoli alla salute.
2. Le acque minerali naturali si distinguono dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria e sua conservazione, per il tenore in minerali, oligoelementi e/o altri costituenti ed, EVENTUALMENTE, per TALUNI loro effetti. Esse vanno tenute al riparo da ogni rischio di inquinamento.
3. Le caratteristiche di cui ai commi precedenti devono essere valutate sul piano:
  - a) geologico ed idrogeologico;
  - b) organolettico, fisico, fisico-chimico e chimico;
  - c) microbiologico;
  - d) SE NECESSARIO, farmacologico, clinico e fisiologico.
4. La composizione, la temperatura e le altre caratteristiche essenziali delle acque minerali naturali debbono mantenersi costanti alla sorgente nell’ambito delle variazioni naturali, anche in seguito ad eventuali variazioni di portata.

## 3. L’autorizzazione alla vendita (all’utilizzazione)

Il primo procedimento di autorizzazione alla vendita è regolamentato all’art. 4 del R.D. 1924/1919. La domanda era presentata al Prefetto e l’autorizzazione era rilasciata dal Ministero dell’Interno con decreto ministeriale. Non deve sorprendere la competenza del Ministero dell’Interno, poiché all’epoca la materia sanitaria era trattata con un approccio esclusivamente repressivo e regolata da norme di pubblica sicurezza.

Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 12 luglio 1945, n. 417, l’autorizzazione fu rilasciata dall’Alto Commissariato per l’Igiene e la Sanità, fermo restando l’obbligo della presentazione della domanda al Prefetto.

L'istituzione del Ministero della Sanità, emanata con la legge 13 marzo 1958, n. 296 (art. 1) e della figura del Medico provinciale (art. 4), cambia la procedura: l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, mentre la domanda deve essere presentata al medico provinciale.

Un cambiamento radicale avviene nel 1972. L'entrata in vigore del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 (art. 1), causa il trasferimento alle Regioni dell'autorizzazione all'utilizzo delle acque minerali, dell'esercizio degli stabilimenti di imbottigliamento, della vigilanza igienico-sanitaria e delle competenze in materia mineraria. Al Ministero della Sanità restano le competenze per il riconoscimento delle acque minerali e per la pubblicità sanitaria.

Questa ripartizione delle competenze è confermata anche con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, (vedi lettera t, art. 6, legge 23 dicembre 1978, n. 833). Anche l'entrata in vigore del D. Lgs 105/92, conferma la competenza statale per il riconoscimento di acqua minerale e per la pubblicità sanitaria, e la competenza regionale per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzazione (art. 5) e per la vigilanza igienico-sanitaria (art. 14).

Le competenze statali e regionali in materia, sono state successivamente confermate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". Sulla base delle disposizioni normative introdotte dal pacchetto di riforme delle varie "Bassanini", confermate ed istituzionalizzate dalla riforma del Titolo V della Costituzione, molte Regioni hanno trasferito le competenze in materia mineraria alle Province, mentre le competenze sanitarie sono gestite ancora in modo accentrato a livello regionale con l'ausilio delle aziende USL.

Sono indicati alcuni esempi di leggi regionali che seguono questo tipo di impostazione:

- Abruzzo: L.R. 15/2002;
- Calabria: L.R. 34/2002;
- Lazio: L.R. 14/1999
- Marche: L.R. 32/1982, modificata dalla L.R. 10/1999;
- Molise: L.R. 34/1999;
- Piemonte: L.R. 44/2002.

La Giunta Regionale Toscana nella seduta del 29/09/2003 ha approvato la proposta di legge n° 300 che prevede due importanti novità:

- il trasferimento ai Comuni delle funzioni minerarie (rilascio permessi di ricerca e concessioni minerarie) e delle funzioni igienico-sanitarie (vigilanza, autorizzazioni sanitarie all'utilizzazione, imbottigliamento e vendita);
- un nuovo sistema di determinazione del diritto proporzionale basato sul volume di acqua utilizzata.

La nuova legge abrogherà la precedente L.R. 86/94 (aspetti minerari) e supererà la Circolare 2 marzo 1994, n. 1 (aspetti igienico-sanitari).

#### 4. Le etichette

Con il R.D. 1924/1919 l'etichetta è autorizzata insieme alla vendita dell'acqua minerale ed è considerata parte integrante dell'autorizzazione alla vendita. La modifica dell'etichetta, infatti, rende necessaria l'emanazione di un nuovo decreto di autorizzazione. Non sono previste, comunque, specifiche disposizioni.

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 (art. 40-45, paragrafo IX) sono emanate specifiche disposizioni per le etichette. L'impostazione nor-

mativa considerava l'acqua minerale più un farmaco che una bevanda.

Il decreto contiene principi che saranno conservati anche nelle modifiche successive sino ad oggi, come quelli indicati nell'art. 40:

*Art. 40. L'etichetta sui recipienti delle acque minerali naturali nazionali ed estere deve portare le seguenti indicazioni:*

- a) il nome della «sorgente» con l'indicazione del comune e della provincia, dipartimento, Stato, ecc., nel quale si raccoglie l'acqua, e della qualità saliente per l'uso curativo od igienico al quale è destinata;
- b) i risultati delle analisi chimica e batteriologica, con le rispettive date ed i nomi degli analizzatori, ed il nome dell'istituto o del laboratorio nel quale le analisi dell'acqua sono state eseguite;
- c) la data ed il numero del decreto ministeriale di autorizzazione della vendita nel Regno.

*Non sono ammesse frasi indicanti la superiorità dell'acqua su altre acque minerali e qualunque altra affermazione, che abbia scopo puramente di «réclame».*

Il decreto ministeriale 22 giugno 1977 emana norme ancora più specifiche. Tali norme modificano ed integrano quanto disposto dal D.M. 20/01/1927, e si avvicinano sempre di più alle disposizioni attualmente vigenti (ad esempio introducono l'obbligo dell'aggiornamento quinquennale delle analisi in etichetta e dell'indicazione della data di imbottigliamento).

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 1° febbraio 1983 viene eseguito un parziale recepimento della direttiva 80/777/CEE, per la parte che riguarda l'etichettatura. Il decreto abroga tutte le norme precedenti incompatibili o in contrasto con le disposizioni emanate.

Successivamente con il D. Lgs 105/92 sono recepite per intero tutte le indicazioni della direttiva 80/777/CEE. Le disposizioni relative all'etichettatura sono riportate all'art. 11, mentre l'art. 18, comma c), indica le sanzioni per etichette non conformi. Le disposizioni del D. Lgs 105/92 sono state modificate dal D. Lgs 339/99, dalla L. 39/02 e dal decreto ministeriale 11 settembre 2003 "Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente". Quest'ultimo decreto stabilisce che per le acque minerali naturali, la cui concentrazione di fluoro è superiore a 1,5 mg/L, è necessario riportare la seguente indicazione in etichetta: «Contiene più di 1,5 mg/L di fluoro: non ne è opportuno il consumo regolare da parte dei lattanti e dei bambini di età inferiore a sette anni». Detta indicazione deve figurare in prossimità immediata della denominazione dell'acqua minerale naturale, in caratteri nettamente visibili. La concentrazione del fluoro, inoltre, deve essere obbligatoriamente indicata in etichetta. È previsto, infine, che siano presenti in etichetta le indicazioni relative al trattamento delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente con aria arricchita di ozono. Le etichette dovranno essere adeguate alle disposizioni del D.M. 11/09/2003 entro il 1° luglio 2004, salvo l'esaurimento delle scorte.

Al punto C della Circolare Ministero della Sanità 12 maggio 1993, n. 19 sono specificati i parametri analitici da riportare in etichetta:

- elementi caratterizzanti l'acqua minerale, esprimendo in linea di massima le concentrazioni in mg/L, compresi eventualmente, quelli indicati all'art. 6 del D.M. 12/11/1992, n. 542;
- conduttività;

- residuo fisso;
- pH e CO<sub>2</sub> libera alla sorgente, fatta eccezione per le acque minerali sottoposte a trattamenti consentiti, che comportino variazione di tali parametri.

Tutte le norme sopra citate rappresentano norme di tipo verticale, ma esistono altre norme di natura orizzontale, più specificatamente relative al settore alimentare, che sono valide, per alcune sezioni, per le acque minerali. Esse riguardano, ad esempio, la scadenza, il T.M.C., il lotto, la pubblicità ingannevole, le indicazioni relative al contenuto (capacità, materiale, conservazione, ecc.).

Le principali disposizioni orizzontali per l'etichettatura sono:

- decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 e successive modifiche: art. 9 (quantità), art. 10 (TMC), art. 11 (data di scadenza), art. 13 (lotto);
- decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74 e successive modifiche (pubblicità ingannevole e comparata).

### 5. I limiti e le analisi

Le prime disposizioni relative alle analisi sulle acque minerali sono presenti nel R.D. 1924/19 (art. 5 e 35), nel quale si chiede la presentazione di "... dati analitici dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua, forniti da laboratori autorizzati ...", ai fini del rilascio dell'autorizzazione ministeriale alla vendita.

Nel D.M. 20/01/1927 sono precisate:

- le modalità del prelievo dei campioni (paragrafo II, artt. 4 e 7);
- i parametri da ricercare sia chimici e chimico-fisici (paragrafo II, artt. 5 e 6), che microbiologici (paragrafo II, art. 8);
- le analisi periodiche da compiere (paragrafo IV, artt. 19-23).

Il Decreto Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858 "Disposizioni concernenti le analisi delle acque minerali", precisa quali siano i laboratori autorizzati a compiere analisi ufficiali sulle acque minerali (naturali e artificiali). L'elenco iniziale è stato, ed è, in continuo aggiornamento.

Con i D.M. 23 gennaio 1976 e 17 febbraio 1981 sono state emanate specifiche norme (metodi e limiti) per il controllo della cessione dei contenitori in PVC.

La direttiva 80/777/CEE, prevede i requisiti microbiologici (art. 5 e punto 1.3, parte II, All.to I) e fisici, chimici e fisico-chimici (artt. 11-12 e punto 1.2, parte II, All.to I) delle acque minerali naturali. Il recepimento e l'attuazione delle sopra indicate disposizioni della direttiva 80/777/CEE è avvenuto con il D.M. 12 novembre 1992, n. 542 "Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali", nel quale, ai fini del riconoscimento e valutazione delle acque, si individuano i parametri che devono risultare dalle analisi chimiche e fisico-chimiche (art. 5), comprese le sostanze contaminanti o indesiderabili (art. 6), e da quelle microbiologiche (artt. 9-10). Per tutte le analisi si conferma la competenza esclusiva dei laboratori autorizzati ai sensi del D.C.G. 07/11/1939 (artt. 4 e 8).

La circolare Ministero della Sanità 13 settembre 1991, n. 17, rappresenta la versione più aggiornata delle indicazioni ministeriali per l'esecuzione delle analisi microbiologiche.

Con il D.M. 13 gennaio 1993, sono state emanate disposizioni relative ai metodi di analisi microbiologiche (art. 1), chimiche e chimico-fisiche (art. 2) ed alle modalità per

il prelievo dei campioni (artt. 3-5).

La direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996, modifica la direttiva 80/777/CEE e ridefinisce le procedure con le quali la Commissione, previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, può stabilire nuove modalità per i campionamenti, i metodi ed i limiti per le analisi chimiche e microbiologiche.

Il D.M. 31 maggio 2001 recepisce le indicazioni della Commissione europea, (seguite all'apertura della procedura d'infrazione 1999/4849) in merito ai limiti fissati in Italia per le acque minerali, e modifica l'art. 6 del D.M. 542/92, introducendo nuovi limiti per le sostanze organiche e per alcune di quelle inorganiche (As, Cd, Pb, Boro, Bario e nitriti).

La direttiva 2003/40/CE, individua i limiti massimi dei componenti naturalmente presenti nelle acque minerali, il cui superamento può presentare un rischio per la sanità pubblica (Allegato I), le caratteristiche di prestazione per l'analisi dei componenti elencati nell'allegato I (Allegato II) ed i limiti massimi per i residui di trattamento delle acque minerali e delle acque sorgive con aria arricchita di ozono (Allegato III). La direttiva è stata recentemente recepita con il decreto ministeriale 29 dicembre 2003, che modifica nuovamente l'art. 6 del D.M. 542/92.

### 6. Compenetrazione con norme orizzontali del settore alimentare

La presenza di una compenetrazione tra la normativa verticale delle acque minerali con la normativa del settore alimentare era già presente nel passato, come dimostra il richiamo dell'art. 15 del D. Lgs 105/92, alle procedure indicate nella L. 283/62 per le denunce all'Autorità giudiziaria, i sequestri e le revisioni di analisi:

*"Ai fini della vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio delle acque minerali naturali, fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell'art. 2, per quanto concerne le modalità da osservare per le denunce all'autorità sanitaria e giudiziaria, per i sequestri da effettuare a tutela della salute pubblica e per le revisioni di analisi, si osservano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni."*

La compenetrazione con la normativa del settore alimentare è diventata ancora più stretta con l'entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari". Essendo valide contemporaneamente le precedenti disposizioni verticali e le nuove orizzontali di provenienza comunitaria, per le acque minerali vige, di fatto, un doppio regime per la vigilanza igienico-sanitaria che deriva dalle seguenti disposizioni:

- le indicazioni per gli aspetti connessi alla vigilanza ed al commercio delle acque minerali di cui alle Circolari del Ministero della Sanità n. 17 del 13 settembre 1991 e n. 19 del 12 maggio 1993;
- l'autocontrollo igienico della produzione secondo i principi dell'HACCP, di cui al D. Lgs 155/97.

Alcuni autori ritengono che la validità delle Circolari ministeriali è caduta in virtù dell'entrata in vigore di uno strumento legislativo come il D. Lgs 155/97 di recepimento di direttive comunitarie. In assenza, però, di una chiara determinazione ministeriale sull'abrogazione delle regole e procedure indicate nelle Circolari 17/91 e 19/93, siamo in presenza di un sistema che vede la vigenza contempo-

reana di due regimi di vigilanza igienico-sanitaria con conseguenti problemi di interpretazione e di applicazione per tutti gli operatori del settore. In alcuni casi i due regimi sono anche palesemente in contrasto per i seguenti motivi:

- individuazione di soggetti diversi come responsabili del controllo igienico della produzione;
- indicazione di diverse regole per le frequenze di campionamento, le tipologie di controlli ed i laboratori di analisi;
- diverse modalità per il ritiro dal commercio delle partite non conformi.

## BIBLIOGRAFIA

1. **Calà P., Mantelli F.** - *Le acque minerali naturali: principali caratteristiche, tecniche di analisi, legislazione* - Quaderni di Igiene pubblica e Veterinaria. Regione Toscana, Dipartimento Diritto alla Salute. Firenze, settembre 2003, pag. 1-239.
2. **Caretti P.** - *L'assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale, alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione: aspetti problematici* - Le Regioni, anno XXIX, n. 6, dicembre 2001.
3. **Corpaci A.** - *Revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione e sistema amministrativo* - Le Regioni, anno XXIX, n. 6, dicembre 2001.
4. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.
5. DECRETO CAPO DEL GOVERNO 7 novembre 1939, n. 1858 - *Disposizioni concernenti le analisi delle acque minerali.*
6. Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 - *Attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali.*
7. Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - *Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.*
8. Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 155 - *Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari.*
9. Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339 *Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE.*
10. Decreto Ministeriale 20 gennaio 1927 - *Istruzioni per la utilizzazione e consumo delle acque minerali.*
11. Decreto Ministeriale 23 gennaio 1976 - *Metodo di analisi per la determinazione del cloruro di vinile monomero nelle acque minerali in contenitori a base di cloruro di polivinile.*
12. Decreto Ministeriale 22 giugno 1977 - *Norme per le etichette delle acque minerali.*
13. Decreto Ministeriale 17 febbraio 1981 - *Recipienti a base di cloruro di polivinile per acque minerali.*
14. Decreto Ministeriale 1° febbraio 1983 - *Nuove norme per le etichette delle acque minerali.*
15. Decreto Ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 - *Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.*
16. Decreto Ministeriale 13 gennaio 1993 - *Metodi di analisi per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche e di composizione delle acque minerali e modalità per i relativi prelievi dei campioni.*
17. Decreto Ministero della Sanità 31 maggio 2001 - *Modificazioni al decreto 12 novembre 1992 concernente il regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.*
18. DECRETO MINISTERO DELLA SALUTE 29 dicembre 2003 - *Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente.*
19. Decreto Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2 - *Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale.*
20. Direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980 in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali.
21. Direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996 che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali.
22. Direttiva 2003/40/CE della Commissione del 16 maggio 2003 che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni di utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive.
23. **Mantelli F.** - *Dalle acque potabili alle acque minerali: verso una conoscenza delle acque ad uso umano.* Comunicazione presentata nel corso della Conferenza Dalle acque potabili alle acque minerali: evoluzione delle normative e prospettive future. Direzione generale ARPAT, Firenze 23 novembre 2001. Pubblicazione monografica a cura di ARPAT, nov. 2001, pp. 1-21.
24. Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Circolare 12 marzo 2001, n. 166 - *Istruzioni in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.*
25. Ministero della Sanità - Circolare del n. 17 del 13 settembre 1991 - *Analisi microbiologiche di acque minerali naturali.*
26. Ministero della Sanità - Circolare n. 19 del 12 maggio 1993 - *Analisi chimiche e chimico-fisiche di acque minerali naturali.*
27. REGIO DECRETO 29 settembre 1919, n. 1924 - *Regolamento per l'esecuzione del capo V della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche ed affini.*
28. **Rizzati E., Rizzati L.** - *Tutela igienico-sanitaria degli alimenti e bevande e dei consumatori*, 25° ed., Milano, Il Sole-24 ore, 1999, XXVIII, 1745 p., pp. 307-324.